

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, rendendo nota a chiunque la volontà dei futuri sposi e permettendo ai terzi legittimati di opporsi.

Per sposarsi, sia con rito civile che con rito religioso con effetti civili (c.d. concordatario), occorre richiedere le pubblicazioni di matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei futuri sposi, indipendentemente da dove si celebrerà il matrimonio.

Se il Matrimonio Civile è tra cittadini italiani entrambi residenti all'estero (iscritti all'AIRE), per le pubblicazioni di matrimonio dovranno rivolgersi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all'indirizzo di residenza, mentre, se solo uno dei due è residente all'estero, le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune di residenza.

Lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, dovrà farsi assistere da un **interprete** maggiorenne (munito di valido documento di riconoscimento) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione del matrimonio civile.

Il procedimento si divide in quattro fasi:

1) *fase propedeutica*

Per avviare la procedura delle pubblicazioni di matrimonio, gli interessati dovranno:

- compilare un apposito modulo (disponibile presso l'Ufficio o in formato elettronico in fondo a questa pagina);
- consegnarlo all'Ufficio di Stato Civile corredato dalle copie dei documenti di riconoscimento.

Dovranno essere obbligatoriamente prodotti gli ulteriori documenti di seguito indicati, a seconda del caso che ricorre:

Matrimonio concordatario:

- richiesta di pubblicazione da parte del parroco della parrocchia di appartenenza (mod. X);

Matrimonio con rito acattolico (ossia rito Ebraico, Valdese, Chiese Cristiane Avventiste, Assemblies of Dio in Italia, Congregazione dei Testimoni di Geova):

- richiesta di pubblicazione da parte del Ministro di Culto;

Matrimonio civile tra cittadini stranieri:

- passaporto straniero in corso di validità;
- Nulla-osta al matrimonio rilasciato dalle competenti autorità diplomatiche o consolari in Italia, con firma dell'Ambasciatore o Console legalizzata dalla Prefettura competente per territorio ove previsto;

Se entrambi i cittadini stranieri sono residenti all'estero e intendono contrarre matrimonio civile in Italia, dopo aver prodotto la documentazione sopra descritta, devono rendere presso l'ufficio di stato civile del comune di celebrazione dichiarazioni in merito all'inesistenza di impedimenti al matrimonio sotto forma di verbale di pubblicazione che non dà luogo ad affissione e non richiede marca da bollo.

2) *Istruttoria*

L'Ufficio di Stato Civile provvederà ad acquisire d'ufficio, presso i comuni di nascita, di residenza e di eventuale precedente matrimonio, la documentazione necessaria a comprovare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

3) *Verbale di pubblicazione*

Completata l'acquisizione della documentazione, gli interessati dovranno presentarsi entrambi presso l'Ufficio dello Stato Civile per sottoscrivere il verbale di pubblicazione muniti di:

- una marca da bollo da € 16,00 se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune di Frascati, oppure
- due marche da bollo da € 16,00 se uno degli sposi è residente in un altro Comune italiano.

Successivamente alla sottoscrizione del verbale, la pubblicazione sarà visibile on-line accedendo alla pagina Albo Pretorio on-line/pubblicazioni matrimonio dal sito del comune di Frascati (www.comune.frascati.rm.it – Albo pretorio – Pubblicazioni di matrimonio).

L'Ufficiale dello Stato Civile richiederà analoga procedura al comune di residenza dello/a sposo/a se diverso da Frascati.

Le pubblicazioni rimarranno esposte per 8 giorni consecutivi; seguiranno poi 3 giorni liberi per eventuali opposizioni.

4) Conclusione del procedimento

Decorso il termine della pubblicazione, per i matrimoni da celebrare con rito cattolico o acattolico, l'Ufficio di Stato civile rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco, oppure l'autorizzazione per il Ministro di Culto. In entrambi i casi, i nubendi interessati provvederanno a recapitare il documento al Parroco o Ministro di Culto.

Il matrimonio potrà quindi essere celebrato, non oltre 180 giorni dalla data della pubblicazione. Decorso tale termine senza che il matrimonio sia stato celebrato, le pubblicazioni perdono di efficacia.

È utile sapere:

- Per effettuare la celebrazione del matrimonio con rito civile a Frascati, sarà necessario concordare la data con l'Ufficio di stato civile.
- Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in Comune diverso da quello di residenza degli sposi, l'Ufficio di Stato civile, al termine del procedimento delle pubblicazioni di matrimonio, consegnerà agli interessati la relativa richiesta di celebrazione del matrimonio fuori comune, che gli sposi dovranno recapitare al Sindaco del Comune prescelto.
- **Si consiglia vivamente di non attivare** procedimenti inerenti il **cambio di residenza** per altro Comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione, fino a un mese dopo l'avvenuta celebrazione del matrimonio.

Dove rivolgersi

Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile
Piazza Guglielmo Marconi, 4 (piano terra)
00044 Frascati

Tel. 0694184240 – 241 – 297

Email: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it

Pec: protocollofrascati@legalmail.it

Orari di ricevimento al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

martedì pomeriggio solo su prenotazione dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Normativa di riferimento

- D.P.R. 3.11.2000 N. 396, "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"
- Codice Civile, articoli 84 e seguenti

- Legge 27.05.1929 n. 847 art. 6 - "Disposizioni per l'applicazione del concordato dell'11 febbraio 1929 tra Santa Sede e Stato Italiano";
- Legge 25.05.1985 n. 121 art. 8 - "Modificazioni del concordato lateranense dell'11 febbraio 1929";
- Legge 31.05.1995 n. 218 - "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.